



COUSEQUAID COPIL A

Ministero della Fallete

Dipartimento por la Savità Bubblica Velerinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale della Savità Animala e del Buronace Velerinario (UII. III DGSA)

Commissione Europea D.G. SANCO

Assessorati alla Sanità delle Regioni c Province Autonome

II.ZZ.SS.

e, p.c. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

ITALRAP

Associazioni di categoria

UVACEPIF

PROT. N. DGSA. 11 10168 P-I.8. 20108 11 1 SET. 2007

LORO SEDI

Oggetto: Misure sanitarie integrative in materia di prevenzione dell'influenza aviaria.

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. prot DGSA.III/9573/P-I.8.d/108 del 24 agosto 2007 con il quale vengono disposte misure sanitarie urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia nel cui territorio è stata confermata la presenza di un virus influenzale tipo A, sottotipo H7N3 a bassa patogenicità;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità, qualora la loro circolazione non venga controllata negli allevamenti industriali, possono determinare epidemie di particolare gravità, così come successo negli anni 1999-2000;

CONSIDERATO che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata la misura più efficace per il controllo della diffusione del virus per limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

RITENUTO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, possono essere modificate sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio effettuata dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in tutti gli allevamenti avicoli a carattere industriale;

CONSIDERATA la necessità di istituire ulteriori zone di limitazione delle movimentazioni oltre a quella di restrizione prevista dall'articolo 43 della Direttiva 2005/94/CE al fine di prevenire la diffusione della malattia sul territorio nazionale;

VISTE le risultanze dell'Unità di Crisi Centrale per l'influenza aviaria tenutasi il 29 agosto 2007 c della riunione tenutasi presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il 30 agosto u.s.;

TENUTO CONTO delle problematiche di benessere animale;

SENTITO il Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

SI DISPONE

- 1. Il divieto di movimentazione di volatili vivi, uova da cova e da consumo dalla Regione Lombardia verso la restante parte del territorio nazionale, Stati Membri e Paesi Terzi;
- 2. In deroga a quanto previsto al precedente punto 1., è autorizzata la movimentazione di :
- a) <u>Uova da consumo</u>
 - è consentita la spedizione di uova da consumo verso stabilimenti che si trovano nel restante territorio nazionale, a condizione che:
 - siano utilizzati imballaggi a perdere;
 - siano inviate in centri di imballaggio o impianti di sgusciatura non annessi ad allevamenti:
 - i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico.
- b) Uova da cova
 - è consentita la spedizione di nova da cova verso incubatoi che si trovano sul restante territorio nazionale a condizione che:
 - siano effettuati controlli, con esito negativo, su 10 campioni di sangue prelevati da non oltre 20 giorni negli allevamenti da riproduzione di provenienza delle uova;
 - i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico;
 - sia effettuata la disinfezione delle uova;
 - l'incubatoic garantisca la netta separazione e la rintracciabilità delle uova incubate.
- c) Volatili vivi, ivi inclusi i pulcini di un giorno, a esclusione dei tacchini da carne, dei riproduttori e delle galline per la produzione di uova da consumo
 - è consentita la movimentazione da tutto il territorio della Regione Lombardia, ad eccezione delle zone sottoposte a provvedimenti sanitari di limitazione delle movimentazioni istituite a seguito di conferma di focolaio, a condizione che:
 - i volatili siano accasati in un allevamento o in un capannone, adeguatamente separato, in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;
 - i pulcini di un giorno provengano da uova da cova nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera b),
 - i mezzi di trasporto siano disinfettati prima di uscire dalla azienda e dopo lo scarico.

preventivamente sottoposto ad approvazione dal Scrvizio Veterinario Regionale o della Provincia Autonoma di destinazione.

4. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga il provvedimento prot. n. DGSA.III/9573/P-I.8.d/108 del 24 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

()